

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BOGOGNO E DIVIGNANO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AFFERENTI ALL'AREA DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE ART. 30 D. LGS. 18/08/2000 N. 267 E S. M. I.

L'anno Duemila, il giorno del mese di, nella Casa Comunale di tra:

- ❖ **Il COMUNE DI BOGOGNO C.F. 00429660038 , legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore GUGLIELMETTI ANDREA, il quale interviene ed agisce in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale N. del**
- ❖ **Il COMUNE DI DIVIGNANO C.F. 00415310036, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore BACCHETTA GIANLUCA, il quale interviene ed agisce in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale N. del**

P R E M E S S O

- che le Amministrazioni Comunali di cui sopra hanno disposto lo svolgimento dei servizi e delle funzioni afferenti il servizio tecnico comunale in modo coordinato, a norma dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000;

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA'

In riferimento all'art. 19 della Legge 135/2012 le funzioni ascrivibili all'ufficio tecnico possono essere elencate come segue:

- B) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;
- C) Catasto;
- D) La pianificazione Urbanistica ed Edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
- F) L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;
- H) Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province.

tuttavia, oltre alle predette, sono ascrivibili all'ufficio tecnico comunale convenzionato, attività relative a manutenzioni del patrimonio disponibile e indisponibile e del demanio (strade, piazze, aree verdi etc...) alla gestione degli automezzi, dell'edilizia privata, la gestione dell'area cimiteriale e quanto,

nell'organizzazione di ogni singolo Ente si ritiene di assegnare all'area tecnico-manutentiva e urbanistica.

ARTICOLO 2 – COMUNE CAPO-CONVENZIONE

Il Comune di Bogogno è capo-convenzione, in quanto è inquadrato nella pianta organica del Comune di Bogogno un Istruttore Direttivo.

La responsabilità del servizio convenzionato è assegnata al dipendente del Comune di Bogogno con la qualifica di Istruttore Direttivo.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONI: RISORSE STRUMENTALI

- 1) Ogni Comune metterà a disposizione i mezzi tecnici di sua proprietà per offrire un efficace servizio.

ARTICOLO 4 – POSIZIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

Il Comune di Bogogno è dotato oltre che di n. 1 Istruttore Direttivo di n. 1 operaio, il Comune di Divignano è dotato di un Istruttore Tecnico, di un operaio autista e di un operaio necroforo.

Il personale dei Comuni convenzionati conserva il proprio rapporto di servizio con il Comune di appartenenza, nel cui organico conserva la propria posizione giuridica ad ogni effetto di legge. Di conseguenza ogni atto giuridico/amministrativo riguardante il personale dipenderà dal Comune di appartenenza e più in particolare dal responsabile del personale del proprio Comune.

Al riguardo, relativamente agli atti di gestione della produttività e/o premi di risultato, nonché eventuali indennità oltre la normale retribuzione spettante, i relativi provvedimenti verranno assunti dal Comune di appartenenza, sentita la conferenza dei Sindaci.

ARTICOLO 5 – ARTICOLAZIONE DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE

Il responsabile del servizio organizzerà l'orario presso i due Comuni secondo le esigenze di servizio e secondo le modalità organizzative necessarie.

Tuttavia la conferenza dei Sindaci, sentito il responsabile del servizio può concordare modalità e orari diversi, anche in relazione a situazioni di criticità temporanea presso i due Comuni traendone le opportune conseguenze, anche a livello di rapporti finanziari, senza che questo comporti una modifica del presente atto convenzionale.

Il personale addetto all'ufficio tecnico (operai) è gestito dal Responsabile del servizio che può disporne l'impiego sui Comuni convenzionati secondo le rispettive esigenze.

ARTICOLO 6 – CONGEDI, ASPETTATIVE

Le assenze per congedo ordinario o straordinario o per aspettativa del Responsabile del servizio sono autorizzate, nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente C.C.N.L. dall'organo competente del Comune capo- convenzione previa comunicazione scritta all'altro Ente. Nel caso in cui nel corso dell'assenza si ravvisi la necessità di nomina di una supplenza a scavalco, il Sindaco del Comune capo- convenzione è competente all'individuazione del sostituto che presterà servizio in entrambi gli Enti.

ARTICOLO 7 – DURATA

- 1) La presente Convenzione ha durata con decorrenza dal 31 ottobre 2018 al 30 ottobre 2022.
- 2) Ogni Comune ha la possibilità di recedere unilateralmente dalla Convenzione, previa comunicazione con un preavviso di 3 (tre) mesi. E' possibile la risoluzione consensuale in qualunque momento mediante l'adozione di conformi provvedimenti da parte dei corrispettivi Consigli Comunali.

ARTICOLO 8 - CONFERENZA DEI SINDACI

- 1) Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i., le parti convengono di istituire una Conferenza dei Sindaci, composta dagli stessi o dai loro delegati, per concordare le modalità di svolgimento del Servizio, nonché quanto necessario per l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 17 del C.C.N.L. vigente (sottoscritto in via definitiva il 21.05.2018).
- 2) La conferenza dei Sindaci è convocata dal Sindaco capo-convenzione.

ARTICOLO 9 – RAPPORTE FINANZIARI

- 1) Le spese relative agli emolumenti per il personale addetto al servizio saranno erogate dal Comune di appartenenza fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 del C.C.N.L. vigente.
- 2) Oltre al trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. spettano al responsabile del servizio e al personale addetto il rimborso delle spese di viaggio sostenute per recarsi dal Comune di appartenenza al Comune convenzionato, solo nel caso di utilizzo dell'auto propria. Tale rimborso è a carico del Comune presso il quale l'operatore si reca. In caso di utilizzo di auto di proprietà dei Comuni nessun rimborso è previsto tra Enti.
- 3) Le altre spese, direttamente connesse alla attuazione organizzativa della convenzione, saranno, di norma, imputate al Comune Capo- convenzione, il quale provvederà ad assumere gli impegni e ad effettuare le liquidazioni.
- 4) I rapporti finanziari tra i Comuni associati sono ispirati al principio della solidarietà e della ripartizione degli oneri. Pertanto le spese complessive relative

alla gestione del servizio, ivi compreso quanto previsto dall'art. 17 del C.C.N.L. che il Comune di Divignano assumerà a proprio carico sono quantificate in € 5.000,00 annuali.

- 5) La Conferenza dei Sindaci è competente a disciplinare, di comune accordo, le modalità di imputazione della somma di € 5.000,00 annuali a carico del Comune di Divignano nei confronti del Comune di Bogogno e del personale Responsabile di servizio dipendente del Comune di Bogogno. Spetta inoltre allo stesso organismo l'eventuale verifica, entro il mese di settembre di ciascun anno, della congruità economica del presente accordo e dell'eventuale assunzioni di opportune modifiche, sia dell'entità del contributo che delle modalità di erogazione senza che questo rappresenti una modifica dell'atto convenzionale.

ARTICOLO 10 – MISURA FISCALE

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma II, del D.P.R. n.634/1972, come modificato dall'art.5 del D.P.R. N.131/1987; le eventuali spese di registrazione saranno ripartite in eguale misura fra i Comuni convenzionati.

ARTICOLO 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Letto, firmato e sottoscritto:

PER IL COMUNE DI BOGOGNO
IL SINDACO.....

PER IL COMUNE DI DIVIGNANO
IL SINDACO.....